

COMUNE DI MONTEU ROERO
Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO
COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA
E CIMITERIALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 23/10/2024

INDICE

Presentazione

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1	Oggetto
Articolo 2	Competenze
Articolo 3	Responsabilità
Articolo 4	Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - FERETRI

Articolo 5	Deposizione della salma nel feretro
Articolo 6	Verifica e chiusura feretri
Articolo 7	Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

CAPO III - TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 8	Modalità del trasporto e percorso
Articolo 9	Trasporti Funebri
Articolo 10	Norme generali per i trasporti
Articolo 11	Trasporti di cadaveri su disposizione di pubblica autorità
Articolo 12	Trasferimento di salme senza funerale
Articolo 13	Morti per malattie infettive-diffusive
Articolo 14	Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
Articolo 15	Trasporti in luogo diverso dal cimitero
Articolo 16	Trasporti all'estero o dall'estero
Articolo 17	Trasporto di ceneri e resti
Articolo 18	Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Articolo 19	Disposizioni generali - Vigilanza
-------------------	-----------------------------------

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 20	Disposizioni generali
Articolo 21	Piano regolatore cimiteriale

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 22	Inumazione
Articolo 23	Cippo
Articolo 24	Fosse per inumazione
Articolo 25	Deposizione fiori e arredi funerari
Articolo 26	Tumulazioni (sepulture private)
Articolo 27	Durata delle concessioni

Articolo 28	Concessione di aree
Articolo 29	Diritto di uso di loculi e cellette ossario
Articolo 30.....	Tumulazione particolare di salme in sepolture private
Articolo 31	Loculi e cellette
Articolo 32	Concessioni Cimiteriali
Articolo 33	Decadenza o scadenza concessione
Articolo 34	Costruzione di edicole funerarie
Articolo 35	Manutenzione edicole funerarie
Articolo 36	Revoca concessioni
Articolo 37	Soppressione del Cimitero

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 38	Esumazioni ordinarie
Articolo 39	Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
Articolo 40	Esumazione straordinaria
Articolo 41.....	Estumulazioni
Articolo 42..	Feretri estumulati e destinati ad essere ritumulati all'interno dello stesso cimitero
Articolo 43.....	Feretri esumati e destinati alla tumulazione
Articolo 44	Feretri estumulati e destinati ad essere trasportati in altra sede (in altro cimitero)
Articolo 45	Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
Articolo 46	Raccolta delle ossa

CAPO V CREMAZIONE

Articolo 47	Crematorio
Articolo 48 .	Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, dispersione ceneri
Articolo 49	Urne cinerarie

CAPO VI NORME GENERALI DI VIGILANZA

Articolo 50	Ricevimento Cadaveri
Articolo 51	Attività di vigilanza e controllo sul trasporto dei cadaveri

CAPO VII POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 52	Disciplina dell'ingresso
Articolo 53	Divieti speciali
Articolo 54	Riti funebri
Articolo 55	Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
Articolo 56	Orari di apertura e disciplina del cimitero

**CAPO VIII
CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI**

Articolo 57

**CAPO IX
LE SANZIONI**

Articolo 58

**CAPO X
DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 59Efficacia delle disposizioni del regolamento

Articolo 60 Quanto non espressamente previsto

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al D.P.R. 10/9/1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

Articolo 3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4

Atti a disposizione del pubblico

1. Sono tenuti a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale:

- a) copia del presente regolamento;
- b) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II FERETRI

Articolo 5

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 7.
2. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, la A.S.L. competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 6

Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Articolo 7

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
 - b) per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29

del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.: è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 (per le sole salme destinate all'inumazione o cremazione);

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura; in ossequio alla D.G.R. n.115 – 6947 del 5/8/2002 e fino all'emanazione di nuove disposizioni, l'incaricato del servizio di custodia prescriverà se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660

4. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

CAPO III TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 8

Modalità del trasporto e percorso

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito funebre, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Articolo 9

Trasporti Funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10/9/1990 n. 285. In ossequio alla D.G.R. n. 115 – 6947 del 5/8/2002 e fino all'emanazione di nuove disposizioni, i carri destinati al trasporto di cadaveri su strada verranno posti in servizio in assenza di dichiarazione di idoneità da parte dell'ASL e dei previsti controlli annuali; solo nei casi in cui le imprese svolgano attività fuori Regione, su richiesta delle stesse, la predetta certificazione potrà essere mantenuta;

Articolo 10

Norme generali per i trasporti

1. Il trasporto delle salme è a cura della famiglia.
2. Il feretro e' preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Articolo 11

Trasporti di cadaveri su disposizione di pubblica autorità

1. I morti giacenti su suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici, lungo la via o anche in luogo privato, per infortunio o altra causa, su chiamata della pubblica autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato), verranno trasportati con oneri a carico del Comune, al deposito di osservazione del cimitero.

Articolo 12

Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui all' art. 9 del presente regolamento.

Articolo 13

Morti per malattie infettive-diffusive

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Servizio competente dell'A.S.L. prescriverà, se del caso, le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Articolo 14

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
2. I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.
3. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
4. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura e' sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

5. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonchè ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

6. Il feretro proveniente da altro comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del servizio competente dell'A.S.L..

7. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto e' eseguito interamente da terzi,

8. Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

Articolo 15

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, e' autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 16

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

Articolo 17

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.

3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 49 del presente regolamento.

Articolo 18

Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con

provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

2. In ossequio alla D.G.R. n. 115 – 6947 del 05/08/2002, fatta salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, i locali adibiti a rimessa di carri funebri verranno utilizzati senza l'acquisizione del parere A.S.L.

TITOLO II

CIMITERI

CAPO I

CIMITERI

Articolo 19

Disposizioni generali - Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero o a ditta incaricata.

5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 20

Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e dal successivo art. 22 del presente regolamento.

Articolo 21

Piano regolatore cimiteriale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di un Piano Regolatore Cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni, giusta Delibera di Consiglio Comunale n.2 del 09/04/2014.

2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare del competente servizio dell'A.S.L.

3. Nella elaborazione del piano il Responsabile del servizio di polizia mortuaria dovrà tener conto:

a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;

- b) [campi per fosse ad inumazione per sepolture private (opzionale)];

- c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;

- d) tumulazioni individuali (loculi);

- e) [manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale - opzionale)];

- f) cellette ossario;

- g) nicchie cinerarie;

- h) ossario comune;

- i) cinerario comune.

5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.

7. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

8. Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 22

Inumazione

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto e al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda idrica.

2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

3. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

b) Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

4. E' fatto divieto al Servizio Cimiteriale di questo Comune, di effettuare operazioni di apertura delle casse di legno per tagliare la cassa metallica, in caso di inumazione di cadaveri inseriti in doppia cassa, anche quando la medesima sia d'obbligo.

5. E' fatto obbligo agli operatori del settore provvedere all'uso di casse metalliche che contengano quelle di legno oppure di cassa interna in materiale biodegradabile (barriera) di cui al D.M. 01.02.1997 e dal D.M. 09.07.2002, ogni volta che il feretro debba essere inumato nei Cimiteri di questo Comune e sia d'obbligo la doppia cassa, precisando che in caso di inadempienza il feretro non sarà accettato.

Articolo 23

Cippo

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, da un cippo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Articolo 24

Fosse per inumazione

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata per due metri di profondità da piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa intorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a 2 metri. nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

3. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0.50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalla fossa di inumazione

4. Le fosse per inumazioni dei cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiori a metri 2. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di

metri 1.50 ed una larghezza di metri 0.50 e devono distare l'una dall'altra almeno 0.50 da ogni lato.

Articolo 25

Deposizione fiori e arredi funerari

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

2. A richiesta dei parenti o di altri possono essere collocati, sulla fossa, a cura e spese degli interessati, lapidi o croci o altri segni funerari. La forma e le dimensioni delle lapidi e di altri segni funerari e le relative epigrafi devono essere previamente autorizzate dal Sindaco.

3. Trascorso il decennio dal seppellimento, al momento dell'esumazione, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comuni, qualora non vengano ritirati dagli interessati, passano di proprietà del Comune.

Articolo 26

Tumulazioni (Sepolture private)

1. Il Comune può porre, a disposizione dei privati:

- a) aree per tombe di famiglia;
- b) loculi individuali;
- c) cellette ossario per la raccolta di resti mortali, individuali;

2. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, devono essere racchiuse in duplice cassa l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

3. Le tariffe di concessione sono fissate con deliberazione della Giunta comunale.

Articolo 27

Durata delle concessioni

1. Le concessioni amministrative per sepolture private, previste dall'articolo 26 del Regolamento di Polizia Mortuaria, sono temporanee per una durata di **60 anni** a decorrere dalla data di concessione e almeno 30 anni dalla data di tumulazione. In questo caso, per l'esigenza di pubblico servizio, questa norma si applica anche alle concessioni in essere con termine superiore a 60 anni dalla data del contratto, purché siano decorsi almeno 20 anni dalla tumulazione.

2. Non possono essere fatte concessioni di aree per sepolture private a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

3. Le concessioni possono essere rinnovate, alla scadenza previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo, salvo che il Comune non disponga di n.20 loculi liberi complessivamente.

4. Fino alla data di utilizzo dei nuovi loculi in fase di costruzione, la concessione, per sepolture private (loculi, nicchie, etc.), avviene solo a favore degli attuali residenti.

Articolo 28 Concessione di aree

1. Le aree per le tombe di famiglia possono essere concesse:
 - a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie - In caso di rinuncia da parte di una famiglia della propria quota di concessione quest'ultima ritorna nella piena disponibilità del Comune che può assegnarla ad altri che lo richiedano con diritto di prelazione della famiglia cointestataria, previo il pagamento di una tariffa che sarà stabilita volta per volta dalla Giunta comunale;
 - c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
 - d) ai soggetti individuati alle lettere precedenti anche nel caso di retrocessione o liberazione dai resti mortali. L'assegnazione avverrà in ordine cronologico di presentazione delle domande e sulla base del numero scelto dal richiedente.
2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

Articolo 29 Diritto di uso di loculi e cellette ossario

1. Il diritto di uso dei manufatti costruiti dal Comune (loculi e cellette ossario) dati in concessione a privati o quello delle tombe di famiglia, è riservato alla persona del concessionario e/o a quelle della propria famiglia, fino a completamento della capienza del sepolcro, riconoscendosi il gruppo familiare costituito dal concessionario, dai suoi ascendenti e discendenti in linea retta e dai rispettivi coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai conviventi, salva diversa volontà del fondatore e dei suoi aventi causa, risultante in modo inequivocabile, per disposizione scritta.

2. Per le concessioni di aree per sepolcreti per collettività, il diritto d'uso è limitato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro.

Articolo 30 Tumulazione particolare di salme in sepolture private

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, come prevista dal 2 comma dell'art. 93, D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari.

2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemeritenze è demandata al Sindaco.

Articolo 31

Loculi e cellette

1. È consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo sia o meno presente un feretro, mediante il pagamento della tariffa determinata dalla Giunta Comunale.

Articolo 32

Concessioni cimiteriali

1. Le aree, i loculi e le cellette ossario possono essere date in concessione dal Sindaco a chiunque ne faccia richiesta scritta, mediante contratto a spese del concessionario, previo pagamento della tariffa in vigore.

2. La concessione del diritto d'uso decadrà di pieno diritto, oltre che alla sua naturale scadenza, quando per le sepolture di famiglia o per collettività, la costruzione del sepolcreto non venga ultimata entro quattro anni dalla data del contratto salvo proroga concessa dalla Giunta municipale, per comprovate cause di forza maggiore, indipendentemente dalla volontà del concessionario.

3. Il Sindaco notificherà la decadenza agli interessati per mezzo di messo comunale, secondo le norme previste dal codice di procedura civile.

4. E' in ogni caso vietata, pena la decadenza della concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi titolo o forma.

5. L'amministrazione comunale potrà consentire la retrocessione del diritto d'uso della concessione medesima, prima dell'utilizzazione o qualora le opere costruite sul suolo o il loculo siano completamente liberi da salme.

6. La facoltà indicata potrà comunque essere accordata solo in presenza di esigenze di pubblico interesse quali la mancanza o la penuria di siti per tumulazioni individuali o la presenza di richieste insoddisfatte da parte dell'utenza.

7. In caso di retrocessione e/o rinuncia di manufatti di costruzione ultradecennale sarà rimborsata invece una somma pari al 25% del prezzo vigente.

8. A richiesta i diritti di uso delle concessioni rinunciate potranno essere riconcessi ad altri previo il pagamento di una tariffa che sarà stabilita dalla Giunta comunale.

9. Le spese del relativo contratto sono a carico del concessionario.

10. In mancanza di esigenze di pubblico interesse quali la mancanza o la penuria di siti per tumulazioni individuali o la presenza di richieste insoddisfatte da parte dell'utenza, la retrocessione al Comune del diritto d'uso della concessione medesima sarà gratuita.

Articolo 33

Decadenza o scadenza concessione

1. In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, la celletta ossario, l'area o quant'altro concesso in uso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del vigente codice civile, anche nel caso di rinuncia.

Articolo 34

Costruzioni di edicole funerarie

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dalla Commissione Edilizia.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro ed eventuali lapidi e monumenti funerari.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Articolo 35

Manutenzione edicole funerarie e dei loculi

1. Spetta ai concessionari o ai loro eredi mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti nonché i monumenti di loro proprietà.
2. Nel caso in cui la manutenzione ordinaria o straordinaria venga effettuata dal Comune, la spesa sarà ripartita tra tutti i concessionari.
3. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi ove, occorra, anche per pubbliche affissioni.
4. Per quanto concerne la manutenzione dei loculi, quella ordinaria compete al concessionario. Quella straordinaria, concernente le riparazioni e le miglorie del colombario saranno disposte ed effettuate dal Comune ed il relativo onere viene ripartito pro quota ai singoli concessionari. Per i loculi liberi la quota resta a carico del Comune.

Articolo 36

Revoca concessioni

1. Le concessioni sono soggette a revoca per completo abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto, quando sia risultata infruttuosa la diffida di cui all'articolo precedente.
2. La revoca è disposta con deliberazione della Giunta municipale notificata agli interessati per mezzo di messo Comunale, nelle forme previste dal codice di procedura civile.
3. Del provvedimento è dato avviso al pubblico mediante affissione all'ingresso del cimitero per la durata di mesi sei.
4. Gli interessati hanno trenta giorni di tempo dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso per presentare le proprie opposizioni.
5. Trascorsi i termini di cui sopra, senza che siano state presentate opposizioni, il Sindaco, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri ed alla collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente regolamento.
6. Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento e attrezzatura funebre passa di proprietà del Comune.

Articolo 37

Soppressione del Cimitero

1. Per la soppressione di un cimitero si osservano le norme previste dagli articoli da 96 a 99 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285.

2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 38

Esumazioni ordinarie

1. Le Esumazioni (disseppellimento dalla terra dei resti mortali) vengono eseguite allo scadere del termine di inumazione che è di **10 anni** e sono regolate dal Sindaco (senza assistenza personale A.S.L.). I resti mortali se mineralizzati (completamente scheletrizzati) vengono sistemati in ossari (ossario comune o privati).

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma e' preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, (escludendo luglio e agosto).

3. Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse, facciano domanda di raccoglierne e depositarle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 36 del D.P.R. 285/90.

Articolo 39

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del Responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle.

2. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune e' fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Articolo 40

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

3. In ossequio al D.G.R. n. 115 – 6947 del 05.08.2002 e fino all'emanazione di nuove disposizioni, se sono trascorsi più di due anni dalla morte per malattia infettiva contagiosa, si possono eseguire le esumazioni straordinarie con le sole limitazioni stagionali previste alla lettera a) dell'art. 84 del D.P.R. 285/90. Se invece sono trascorsi meno di due anni occorrerà chiedere preventivo parere al Servizio competente dell'ASL. In caso di parere contrario, per morte di malattia infettiva contagiosa, l'esumazione non potrà aver luogo fino al compimento del prescritto periodo di tempo alla morte. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla sola presenza dell'incaricato del servizio di custodia.

Articolo 41 Estumulazioni

1. Le estumulazioni (estrazione del feretro dal loculo) si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo **non inferiore ai 20 anni**.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

4. I feretri estumulati devono essere inumati (seppelliti nella terra) dopo aver praticato idonea apertura (art. 83 D.P.R. n. 285 del 10.09.1990).

5. I feretri estumulati e inumati devono permanere nel terreno almeno 5 anni oppure 2 anni se addizionati a sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione.

Solo nel caso si constati la completa mineralizzazione può procedersi alla raccolta dei resti mortali.

Il custode del cimitero è incaricato a verificare lo stato di completa mineralizzazione.

Queste operazioni sono regolate dal Sindaco e possono essere eseguite in qualsiasi mese dell'anno.

6. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali.

7. I resti mortali, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Sindaco può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno [2] anni dalla precedente.

Articolo 42

Feretri estumulati e destinati ad essere ritumulati all'interno dello stesso cimitero

1. L'estumulazione di feretri destinati ad essere ritumulati all'interno del cimitero necessitano di sola autorizzazione del Sindaco

Articolo 43

Feretri esumati e destinati alla tumulazione

1. Devono essere sempre sistemati in contenitori impermeabili (cassa di zinco esterna)
Necessitano di sola autorizzazione del Sindaco

Articolo 44

Fereti estumulati e destinati ad essere trasportati in altra sede (in altro cimitero)
(art. 88 D.P.R. 285 del 10.09.1990)

1. Tale operazione necessita di:

- Autorizzazione del Sindaco
- Verifica della tenuta del feretro da parte del Custode del Cimitero il quale ne acconsente il trasferimento; nel caso della non perfetta tenuta il trasferimento potrà essere acconsentito previa sistemazione in idoneo contenitore (cassa di zinco esterna).

Articolo 45

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie e straordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora si voglia procedere a sepoltura privata di resti mortali provenienti da esumazioni ordinarie, per deporli in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione, tali resti devono essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0.660 e chiusa con saldatura, recante il nome e il cognome del defunto

Articolo 46

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

CAPO V CREMAZIONE

Articolo 47

Crematorio

1. Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino

Articolo 48

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri

1. Si applicano le norme di cui al "Regolamento comunale per la cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri" appositamente approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.11 del 08/04/2010

Articolo 49

Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79/3 del DPR 10/9/1990 n. 285 costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

6. Il cinerario comune dovrà essere costituito in modo da essere adatto per la raccolta e la conservazione in perpetuo delle ceneri e rispettare i requisiti di accessibilità previsti dalla L. 104/1992.

CAPO VI NORME GENERALI DI VIGILANZA

Articolo 50

Ricevimento Cadaveri

1. Nel cimitero devono essere ricevuti:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza.
 - b) I cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso - durante la vita - la loro residenza.
 - c) I cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto a una sepoltura privata di famiglia nel cimitero stesso.
 - d) I nati morti di cui all'art. 5 e i prodotti del concepimento.
 - e) I resti mortali delle persone sopra elencate.
2. Il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi la sepoltura e compatibilmente con le disponibilità, concedere sepolture a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori Comune.

Articolo 51

Attività di vigilanza e controllo sul trasporto dei cadaveri (ex articolo 16 del D.P.R 285/90)

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sul Cimitero spettano al Sindaco.
2. Le A.S.L. eserciteranno le funzioni di vigilanza e controllo sul trasporto dei cadaveri nel caso si ravvisi l'esistenza di un rischio sanitario. I Servizi di Sanità Pubblica sono istituzionalmente preposti al controllo della diffusione delle malattie infettive attraverso il sistema di sorveglianza ormai collaudato (notifica obbligatoria delle malattie infettive e diffusive). Inoltre a qualsiasi decesso seguono la constatazione di morte, la compilazione del certificato ISTAT, la visita necroscopica. Ognuno di questi atti vede l'intervento di un medico che è in grado di identificare possibili rischi, fornire raccomandazioni, interpellare il Servizio A.S.L. competente e attivare tutte le procedure finalizzate, se del caso, un intervento prescrittivi da parte dell'Autorità Sanitaria.
3. Ogni servizio cimiteriale è disposto dal Comune tramite proprio incaricato, previa autorizzazione rilasciata dall'Ufficio di Stato Civile e versamento dei diritti previsti in apposito tariffario approvato ed aggiornato dalla Giunta Comunale.

CAPO VII
POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 52
Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni [6] quando non siano accompagnati da adulti.

Articolo 53
Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori [in specie con l'offerta di servizi, di oggetti], distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
 - o) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 54

Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Articolo 55

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria in relazione al carattere del cimitero.

2. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

3. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Articolo 56

Orari di apertura e disciplina del cimitero

1. Il Cimitero rimarrà aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco con apposita ordinanza affissa all'ingresso.

2. Il Cimitero, fuori del tempo necessario alla sistemazione delle salme o dei resti mortali, dovrà tenersi costantemente chiuso. Il custode, a richiesta degli interessati, potrà sotto la sua responsabilità, aprirlo per lavori di costruzione, restauro e manutenzione con l'osservanza delle norme seguenti.

3. Nell'esecuzione degli scavi e delle costruzioni, i concessionari dovranno curare la massima diligenza nel compiere le opere per evitare guasti alle tombe ed alle opere pubbliche e private.

4. I privati concessionari, durante l'esecuzione delle opere di loro interesse, potranno occupare provvisoriamente il suolo limitrofo per il deposito del materiale di costruzione e degli arnesi da lavoro, salvo a rendere sgombro il terreno appena ultimati i lavori.

5. Nel Cimitero dovrà introdursi soltanto calce spenta essendo vietato di spegnervi calce per compiere i lavori. Tutto il materiale da costruzione e dei manufatti dovrà essere introdotto nel cimitero in condizione di essere senz'altro adoperato evitando le opere di lavorazione.

6. Per il trasporto del materiale da costruzione e per il passaggio del personale, devesi seguire l'itinerario prestabilito dal custode.

7. Tutto il materiale proveniente dallo scarico e dalle operazioni delle demolizioni, come il materiale di rifiuto non potrà restare nel cimitero, ma dovrà essere smaltito in base alla tipologia, secondo normativa vigente.

8. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine, così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nell'interno del cimitero.

Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

9. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

10. È lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere., quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

11. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

12. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

13. È assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

14. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

15. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPO VIII

CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI

Articolo 57

1. Il personale addetto ai cimiteri è quello risultante dalla pianta organica dei dipendenti comunali.

2. Il custode del cimitero, come tale, è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del medesimo, nonché, la tenuta dei registri. Custodisce la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali del cimitero.

3. Il custode del cimitero deve:

- 1) *Dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;*
- 2) *Segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;*
- 3) *Curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;*
- 4) *Curare la nettezza dei viali, dei sentieri, e degli spazi fra le tombe;*
- 5) *Curare la pulizia dei portici dei locali ed in generale di tutto il cimitero;*
- 6) *Provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei ceppi, croci, ecc.;*
- 7) *Tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti né permettere che avvenga il seppellimento senza che gli venga consegnato analogo permesso con i documenti prescritti a seconda del caso;*
- 8) *Eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture delle salme;*

- 9) *Avvertire il Servizio Competente della A.S.L. per tutte quelle necessità che si presentassero in linea sanitaria eseguendo tosto tutte quelle operazioni che questi gli impartirà;*
- 10) *Custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;*
- 11) *Vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, monumenti ed altri ornamenti funebri, cappelle ecc. e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza il permesso scritto del Sindaco e vigilare che tutti i lavori autorizzati siano eseguiti secondo le modalità ed i disegni debitamente approvati;*
- 12) *Assistere e sorvegliare, insieme al Servizio Competente della A.S.L., alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie;*
- 13) *Provvedere alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie;*
- 14) *Attenersi a tutte le prescrizioni che gli venissero date dal Sindaco o dal Servizio Competente della A.S.L. e fare ai medesimi tutte le proposte che ritenesse necessarie in ordine ai servizi affidatigli;*
 4. Qualora, al custode, siano affidate anche le mansioni di necroforo adempirà ai seguenti servizi principali:
 - a) Caricamento e scaricamento delle salme dal carro funebre;
 - b) Accompagnamento delle salme nel cimitero;
 - c) Provvedere alla chiusura dei loculi costruiti dal Comune e di quelle delle tombe di famiglia, qualora ne fosse fatta richiesta, dietro pagamento al Comune della tariffa stabilita con apposito provvedimento consiliare.
 - 5 L'onere delle prestazioni per l'esecuzione da parte del custode -necroforo delle opere di scavo e/o di muratura necessarie per le inumazioni, le esumazioni, le tumulazioni, e le estumulazioni, graverà sui concessionari o loro *congiunti che* ne abbiano fatto richiesta, i quali provvederanno all'atto della denuncia di morte o a quello della richiesta, al versamento del relativo importo presso la Tesoreria Comunale, oppure tramite bonifico bancario e/o PagoPa intestato al Comune di Monteu Roero.
 6. Le tariffe di concessione e dei servizi cimiteriali sono deliberate dalla Giunta Comunale, tenuto conto dei costi effettivi di servizio sostenuti.
 7. La tumulazione nel loculo e nella tomba di famiglia di persona estranea agli aventi diritto è soggetta all'autorizzazione del Sindaco
 8. Al personale addetto ai Cimiteri è vietato eseguire qualsiasi lavoro, riguardante i cimiteri per conto dei privati. Esso non ha diritto ad alcun compenso, sotto qualsiasi forma, per l'opera svolta.

Capo IX

LE SANZIONI

Articolo 58

1. Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento, che non ricadono nelle competenze afferenti al penale o ad altra disciplina speciale, sono punite con sanzioni da €. 25,00 ad €. 500,00, ai sensi dell'articolo 16 della legge 16.01.2003, n. 3.

2. Trovano applicazione le norme di procedura di cui alla Legge 24 Novembre 1981, N. 689, e sue modifiche ed integrazioni.

Capo X

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 59

Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano dalla data della sua entrata in vigore.
2. Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.
3. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge

Articolo 60

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgano le disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.1990 n. 285 s.m.i. nonché alle ulteriori Circolari Regionali in merito.